

paese dell'Unione Europea a non avere il Difensore Civico Nazionale; d'altra parte, la mancanza di una legge quadro nazionale in materia di difesa civica, che definisca natura e competenze di questo Istituto nelle sue varie autonome articolazioni (locale, regionale, nazionale) e ne disciplini i rapporti, rischia di generare confusione e contribuisce a rendere meno forte la fiducia e quindi meno frequente il ricorso dei cittadini a questo strumento di tutela.

Si tratta comunque di un'esperienza in via di evoluzione che stenta ancora ad espandersi, ma verso la quale è tuttavia crescente l'attenzione dell'opinione pubblica.

Ciò è vero anche per la Basilicata.

Nella relazione relativa all'attività svolta nell'anno 2002 si dà conto, anche attraverso l'esame dei dati statistici, di quanto nella nostra Regione l'istituto del Difensore Civico si sia radicato e sviluppato negli ultimi anni, soprattutto grazie all'azione del precedente Difensore Civico, l'avvocato Giulio Stolfi, uomo di profonda cultura giuridica, di grande saggezza e di riconosciuta sensibilità civica ed umana.

Al raggiungimento di questo risultato un contributo notevole lo ha dato anche l'intera struttura amministrativa preposta all'Ufficio, della quale in questi tre mesi di esperienza ho potuto apprezzare in particolare la professionalità e la disponibilità verso i problemi posti dai cittadini.

La maggiore attenzione dei lucani verso la difesa civica è dimostrata dall'incremento che il numero dei fascicoli aperti nel 2002 ha registrato rispetto agli

anni precedenti (111 contro 100 del 2001 – 74 del 2000 – 105 del 1999); significativo è anche il dato dei primi tre mesi di quest'anno (48 contro le 31 pratiche dello stesso periodo dell'anno scorso).

E' chiaro che la fiducia e la disponibilità nei confronti dell'istituto del Difensore Civico potranno crescere se contemporaneamente si rafforzerà nei lucani l'opinione che questo istituto, preposto a tutelare gli interessi e i diritti delle persone e del cittadino, sia in grado di svolgere questo ruolo in modo efficace.

Perchè ciò avvenga si rende necessaria l'adozione di alcune misure legislative e organizzative che possano mettere il Difensore Civico nelle condizioni di operare attivamente nell'interesse dei cittadini.

Sul piano legislativo non c'è dubbio che l'elezione nel 1995 del primo Mediatore Europeo, le recenti iniziative assunte in direzione della istituzione del Difensore Civico nazionale, l'esigenza della creazione di una rete di difesa civica diffusa e articolata sul territorio nazionale, la presenza di norme di non facile interpretazione e applicazione, rendono ancora più urgente la necessità di porre mano ad una attenta rilettura della legge regionale sulla difesa civica in Basilicata in grado, per un verso, di ricondurre in un quadro unitario le disposizioni attualmente vigenti, superando lacune, frammentarietà, contraddizioni e sovrapposizioni e, per l'altro, di puntualizzare meglio la natura e l'identità del Difensore Civico, definendone più compiutamente attribuzioni e funzioni, disciplinandone con maggiore coerenza, rispetto

alla sua natura di autorità indipendente, i requisiti, le prerogative, lo status e le modalità di elezione, modellandolo, in altre parole, al mutato quadro normativo statale e regionale.

A queste esigenze debbono rispondere, quindi, le modifiche da apportare alla legge istitutiva del 1986 che riguardano:

- la definizione del Difensore Civico quale autorità monocratica, autonoma e indipendente, preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi delle persone e dei cittadini;
- la individuazione delle competenze e delle funzioni con l'attribuzione al Difensore Civico di un potere di iniziativa autonomo in tutti i casi, comunque venuti a sua conoscenza, di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza;
- la costituzione di un coordinamento dei Difensori Civici operanti sul territorio regionale;
- la possibilità che, attraverso la stipula di apposite convenzioni da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, il Difensore Civico Regionale svolga le funzioni anche per gli enti locali che ne facciano richiesta;
- l'individuazione precisa dei requisiti e delle incompatibilità, nonché la definizione di procedure di elezione che riportino la nomina nella esclusiva sfera di competenza del Consiglio Regionale eliminando la possibilità di attivazione

dei poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio;

- l'istituzione della Segreteria dell'Ufficio del Difensore Civico, con la determinazione della dotazione organica.

Altre auspicabili innovazioni legislative, particolarmente significative soprattutto perché finalizzate a risolvere alcuni problemi di interpretazione che hanno reso pressoché impraticabili gli istituti previsti dalla legislazione nazionale, sono:

- quella relativa alla definizione di atto obbligatorio per legge la cui omissione da parte degli enti locali comporta, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 267/2000, la nomina di un Commissario ad acta da parte del Difensore Civico, intendendosi per tale ogni atto, vincolato nell'an e nel quando, per il quale la legge nazionale o regionale determina in modo perentorio l'adozione stabilendone i termini e le forme;
- quella che individua il Difensore Civico Regionale, in mancanza del Difensore Civico Locale, quale soggetto competente al quale il cittadino può rivolgersi, ai sensi dell'art. 15 della legge 24/11/2000 n. 340, perché venga riesaminata la determinazione con la quale una pubblica amministrazione abbia respinto, in modo espresso o tacito, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi;
- quella che attribuisce al Difensore Civico Regionale, nel caso in cui manchi il Difensore Civico Locale, le funzioni di controllo previste dall'art. 17 – comma 38 – della legge 127/97 sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio

degli enti locali, relative alle particolari materie previste nella norma suddetta (appalti, concessioni di servizi, assunzioni di personale, piante organiche).

Resta da definire, inoltre, tutta la materia dei controlli e degli interventi sostitutivi in materia di approvazione dei bilanci di previsione, della salvaguardia dei relativi equilibri e dell'adozione delle deliberazioni di dissesto (art. 141, 193 e 247 del D. Lg.vo 18/8/2000 n. 267) su cui, nelle more di una nuova disciplina normativa (statale?) dei controlli sostitutivi, alcune Regioni hanno assegnato al Difensore Civico la relativa competenza, suscitando perplessità e riserve di natura costituzionale.

Contemporaneamente alla modificazione della legislazione regionale sarebbe opportuno che si cogliesse l'occasione offerta dalla revisione in atto dello Statuto Regionale per approfondire le ragioni di una consona collocazione statutaria della difesa civica.

Il dibattito in corso a livello nazionale ha raggiunto un punto fermo unitario nel considerare la difesa civica regionale come funzione necessaria, indipendente, che agisce in piena autonomia e interviene su richiesta dei cittadini o di propria iniziativa. Così come si è consolidata l'idea che le norme in materia di difesa civica debbano trovare una più appropriata collocazione nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza e non nell'ambito dei titoli relativi all'amministrazione, ai controlli o alla partecipazione.

Altro aspetto sul quale si dovrà ragionare è quello relativo all'organizzazione e alla funzionalità dell'Ufficio.

Se si vuole che il Difensore Civico sia un'autorità indipendente che agisce in modo autonomo a tutela dei diritti e degli interessi delle persone e dei cittadini, bisogna coerentemente metterlo nelle condizioni di rendere effettive queste sue prerogative.

L'incardinamento della difesa civica nell'ambito degli Organi Consultivi e di Partecipazione confligge con questa impostazione.

Si pone, pertanto, l'esigenza di pensare ad un diverso modello funzionale: l'Ufficio deve poter disporre di adeguate risorse umane e finanziarie, di idonei strumenti organizzativi (si pensi ad esempio alla necessità di dotare l'Ufficio di un sistema informatico di protocollo e di archiviazione delle pratiche), che gli consentano di dare risposte sempre più puntuali ai cittadini, di aprirsi sempre di più al territorio, di avere un rapporto più ravvicinato con i problemi e le istanze delle persone.

A questo nuovo modello è legata anche la possibilità di stipulare convenzioni con i Comuni sprovvisti del Difensore Civico e di aprire nuovi recapiti in alcune zone periferiche della Basilicata, contribuendo così all'auspicata creazione di una efficace ed efficiente rete della difesa civica nella nostra regione.

C'è infine da svolgere tutta un'azione di informazione e di sensibilizzazione degli uffici e dei cittadini sul ruolo e sulle competenze del Difensore Civico; a tale

scopo occorre individuare gli strumenti più adatti che vanno dalla pubblicazione di opuscoli divulgativi alla presenza di rubriche sugli organi di informazione e così via.

In questo senso è particolarmente apprezzabile e di buon auspicio per lo sviluppo della difesa civica di Basilicata la disponibilità dimostrata dal Presidente Radice, dall'Ufficio di Presidenza, dai singoli Consiglieri e dal Direttore Generale del Consiglio Regionale ad accompagnare con atti concreti l'avvio di questo processo.

Potenza, 31/03/2003



STATISTICA DEI CASI TRATTATI NELL'ANNO 2002

Riepilogo delle richieste di intervento	TOTALE	N. 661
di cui		
- Interventi per pareri, indicazioni, solleciti ecc. effettuati in via breve (1)		N. 550
- Fascicoli formalmente aperti		N. 111
Istituzionali (in materia di competenza dell'Ufficio)	MT 12,62 %	PZ 53,15 %
Extraistituzionali (fuori dalle materie di competenza dell'Ufficio)	MT 4,5 %	PZ 29,73 %
Presentate da:		
cittadini singoli		76,5%
cittadini associati		12,5%
altri		11,0%
Materie:		
1) Affari Istituzionali		7,0%
2) Sicurezza Sociale		5,0%
3) Sanità ed Igiene		3,4%
4) Istruzione e Formazione Professionale		2,6%
5) Lavoro		7,2%
6) Ordinamento del personale e organizzaz.		4,5%
7) Tasse, Tributi e Canoni		17,0%
8) Sanzioni amministrative		1,0%
9) Territorio		7,2%
10) Attività contrattuale della P.A.		1,0%
11) Attività Produttive		-
12) Istituti di partecipazione, Accesso agli atti, procedimento		3,4%
13) Casa		7,2%
14) Pensioni e prestazioni varie		21,0%
15) Poste e Telecomunicazioni		4,5%
16) Altro		8,0%

(1) Attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea.

ENTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

• Regione	19,5%
• Province	1,0%
• Comuni	31,5%
• U.S.L.	9,0%
• Enti e aziende dipendenti dalla Regione	9,0%
• Amministrazioni dello Stato	14,5%
• Altri Enti o Aziende	9,0%
• INPS	3,5%
• Comunità Montane o comprensori	1,0%
• Altri	2,0%

DISTRIBUZIONE PER MESI

Gennaio	6,4%
Febbraio	11,7%
Marzo	10,8%
Aprile	11,7%
Maggio	9,0%
Giugno	5,4%
Luglio	4,5%
Agosto	2,7%
Settembre	11,7%
Ottobre	4,5%
Novembre	7,2%
Dicembre	14,4%

FASCICOLI APERTI

Pratiche anno 2002 definite 74,8%

Pratiche anno 2002 non definite 25,2%

Pratiche anno precedente definite nel 2002 N. 9

INTERVENTI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DI UFFICI
DELLA REGIONE (TOT. N. 22 fascicoli aperti)

1) Ambiente e Territorio	4,5%
2) Attività Produttive e Politiche dell'Imp.	4,5%
3) Agricoltura e Sviluppo Rurale	4,5%
4) Personale	-
5) Presidenza Giunta AA.II.	14,0%
6) Sicurezza e Solidarietà Sociale	54,5%
7) Formazione Lavoro Cultura e Sport	9,0%
8) Consiglio	9,0%
Pratiche definite	68,0%
Pratiche non definite al 31/12/2002	32,0%

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 16 L. 127/97 NEI CONFRONTI
DI AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Richieste di intervento nell'anno 2002 TOT. N. 128

di cui:

- in via breve (1) N. 110
- fascicoli formalmente aperti N. 18

Richieste di intervento formalizzate:

Presentate da singoli cittadini	66,8%
Presentate da cittadini associati	16,0%
Presentate da altri	16,0%

Materie

1) Tasse, Tributi, Canoni	44,6%
2) Pensioni, prestazioni sociali e varie	5,5%
3) Sanzioni amministrative	-
4) Sanità	-
5) Attività contrattuale della P.A.	-
6) Casa	-
7) Viabilità	-
8) Istruzione e Scuola	11,1%
9) Poste e telecomunicazioni	22,2%
10) Territorio	-
11) Lavoro	5,5%
12) Altro	11,1%

(1) Attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea.

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 17 - COMMA 45 - L. 127/97
(RICHIESTE DI NOMINA DI COMMISSARI AD ACTA)

Richieste di nomina di Commissario ad acta: N. 7

- | | |
|--|-------|
| - Casi risolti prima della nomina del Commissario | 14,0% |
| - Richieste non rientranti tra le previsioni dell'art. 17-
comma 45 - L. 127/97 | 57,0% |
| - In istruttoria | 29,0% |

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 340/2000
(RICHIESTE DI RIESAME A SEGUITO DI DINIEGO DI ACCESSO
A DOCUMENTI)

Richieste di intervento formalizzate: N. 3

Presentate da:

- cittadini singoli	100%
- cittadini associati	-
- altri	-

Stato della pratica

Pratiche definite	100%
Pratiche non definite al 31/12/2002	-

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. **L.R.11/86 e L.R.6/88** “Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico”
2. **L.R.6/91 – art.23** - “Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate”
3. **L.R.27/91 – art.2, punto 6** - “Norme relative alla costituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra uomo e donna”
4. **L.R.12/92 – art. 8** - "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa"
5. **L.R.21/96 – art.18** - “Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata”
6. **L.R.59/2000** “Rideterminazione dell’indennità di carica degli amministratori di enti o aziende o di qualsiasi organismo nominati dalla Regione”
7. **Del. del Consiglio Regionale n.252/2001 – art.3** - “Disciplina transitoria e stralcio in attuazione dell’art.3 della L.Cost. n.1/99 – Prima lettura”
8. **L.R.16/2002 – art.28** - “Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all’estero”
9. **L.104/92 art.36, comma 2** “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e I diritti delle persone handicappate”
10. **D.P.C.M. 19/5/95** “Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari” - Titolo II, art.8
11. **L. 127/97** “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”- **art.16 (modificato dall’art.2 – L.191/98); art.17, comma 45 (novellato dall’art.136 – D.Lgs.267/2000)**
12. **L.340/2000 – art.15** “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi